



AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
- Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative-

Prot. n. 08/12/2/318-(16373) All.: 1

OGGETTO:

Convenzione Quadro tra la Casa Circondariale di Trieste e il Comune di Trieste per la promozione di progetti di orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di detenuti ospiti dell'istituto di pena triestino – modifica.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	15.30
iniziata	alle ore	15.35
terminata	alle ore	17.30

Con la seguente composizione:

		presenti
IL SINDACO		
Roberto COSOLINI		-
Assessori		
Fabiana MARTINI	[Presidente]	si
Umberto LAURENI		si
Antonella GRIM		si
Laura FAMULARI		si
Elena MARCHIGIANI		si
Andrea DAPRETTO		si
Matteo MONTESANO		si
Edi KRAUS		-
Roberto TREU		si
Paolo TASSINARI		si
TOTALE		9

Partecipa il Segretario Generale
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 24.12.2014 all'8.1.2015

Su proposta dell'assessore Treu:

Premesso che:

- in esecuzione della deliberazione giunta n. 431 del 17 agosto 2009, con atto Rep./Racc. n. 82039 del 28.09.2009 è stata stipulata apposita Convenzione con la Casa Circondariale di Trieste per la promozione, presso le strutture comunali, di progetti di orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di persone ristrette nell'Istituto Penitenziario triestino, ammesse alle misure alternative e al lavoro esterno;
- in esecuzione della deliberazione giunta n. 469 del 18.10.2010 e per le ragioni ivi addotte, la citata Convenzione è stata sostituita da un nuovo accordo convenzionale della durata di cinque anni decorrenti dal 18.10.2010;
- in esecuzione della deliberazione n. 289 del 7.07.2014 e per le ragioni ivi addotte, la citata convenzione è stata sostituita da un nuovo accordo convenzionale della durata di tre anni decorrenti dall'11 luglio 2014;

rilevato che in attuazione delle predette Convenzioni è stato avviato, su proposta del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare, il progetto di orientamento e formazione all'etica del lavoro denominato "Pulizia e manutenzione ordinaria su aree patrimoniali e pubbliche e decoro del verde pubblico sulla riviera da Barcola a Miramare", nel cui ambito sono stati attivati 7 rapporti formativi con relative borse lavoro in favore di altrettanti detenuti individuati dalla Casa Circondariale di Trieste;

considerato il positivo esito dell'esperienza fin qui condotta, che ha registrato il responsabile impegno dei borsisti in attività di utilità pubblica volte alla pulizia e manutenzione ordinaria di aree cittadine pubbliche e patrimoniali e di edifici del patrimonio comunale;

osservato che, in sede di gestione operativa del progetto, è emersa la necessità di modificare alcune clausole della disciplina convenzionale, con specifico riferimento a quelle relative all'impegno orario settimanale richiesto ai borsisti e alla durata delle borse lavoro che, convenzionalmente stabiliti in 30 ore settimanali e, rispettivamente, in un periodo non superiore a 30 mesi, risultano oggi poco funzionali alle esigenze di servizio di questo ente e non in linea con la finalità sottesa all'accordo convenzionale di particolare promozione e sostegno dei percorsi rieducativi validamente avviati;

ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di proroga dei rapporti formativi per un ulteriore anno per i borsisti che su attestazione della struttura comunale di accoglienza, abbiano dimostrato particolare impegno e volontà di riscatto sociale;

ritenuto inoltre opportuno prevedere un impegno orario pari a 34 ore settimanali e incrementare proporzionalmente l'importo della borsa lavoro, elevandolo da euro 540,00 mensili a euro 612,00 mensili;

ritenuto inoltre opportuno prevedere - coma da richiesta della Casa Circondariale di Trieste - la registrazione automatizzata delle presenze dei borsisti nonché l'obbligo di referto mensile del servizio comunale di accoglienza in ordine al corretto andamento del progetto;



rilevata la necessità di modificare nel senso suddetto la disciplina convenzionale e dato atto che, in conseguenza delle predette modifiche, il nuovo testo di Convenzione Quadro tra la Casa Circondariale di Trieste ed il Comune di Trieste per la promozione di progetti di orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di persone detenute risulta essere quello di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

osservato che, per espressa previsione dell'allegato accordo convenzionale, lo stesso si applica anche ai rapporti formativi già avviati e pendenti alla data della sua entrata in vigore, stabilita nel 31 dicembre 2014;

ritenuto di autorizzare l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino a disporre, nelle more della sottoscrizione dell'allegato accordo e nel rispetto delle sue previsioni, la proroga dei rapporti formativi pendenti alla data del 31 dicembre 2014 e di prossima scadenza;

dato atto che gli importi occorrenti per la concreta attuazione della predetta Convenzione troveranno copertura a carico del capitolo 4179 "Prestazione di servizi per l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino" e saranno di volta in volta impegnati a bilancio con provvedimenti dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'esercizio di riferimento;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003, in relazione all'esigenza di garantire l'immediata applicazione della nuova disciplina convenzionale ai rapporti formativi che medio tempore si autorizza a prorogare;

tutto ciò premesso e considerato

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

d e l i b e r a

1. di modificare, per le ragioni e nel senso esplicitati in premessa, la Convenzione Quadro tra la Casa Circondariale di Trieste ed il Comune di Trieste per la promozione di progetti di orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di persone ristrette nell'Istituto Penitenziario triestino, già approvata con deliberazione giuntale n. 431 del 18.08.2009 e successivamente modificata con deliberazioni giuntali n. 469 del 18.10.2010 e n. 289 del 7.07.2014;

2. di dare atto che, in conseguenza delle predette modifiche, il nuovo testo convenzionale risulta essere quello di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



3. di dare atto che, per espressa previsione dell'allegato accordo convenzionale, lo stesso si applica anche ai rapporti formativi già avviati e pendenti alla data della sua entrata in vigore, stabilita nel 31 dicembre 2014;
4. di autorizzare l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino a disporre, nelle more della sottoscrizione dell'allegato accordo e nel rispetto delle sue previsioni, la proroga dei rapporti formativi pendenti alla data del 31 dicembre 2014 e di prossima scadenza;
5. di dare atto gli importi occorrenti per la concreta attuazione della predetta Convenzione troveranno copertura a carico del capitolo 4179 "Prestazione di servizi per l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino" e saranno di volta in volta impegnati a bilancio con provvedimenti dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'esercizio di riferimento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003, in relazione all'esigenza di garantire l'immediata applicazione della nuova disciplina convenzionale ai rapporti formativi che medio tempore si autorizza a prorogare.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 18 dicembre 2013

Il Direttore

f.to *Romana Mola Gobet*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 19 DIC. 2014

f.to Il Direttore

Fto reg. Corina SPERCO

L'assessore Treu fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesposta deliberazione assume il n. 568.

IL PRESIDENTE
Fabiana Martini

IL SEGRETARIO GENERALE
Filomena Falabella

ALLEGATO A

CONVENZIONE QUADRO TRA LA CASA CIRCONDARIALE DI TRIESTE E IL COMUNE DI TRIESTE PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI ORIENTAMENTO E DI FORMAZIONE ALL'ETICA DEL LAVORO

Art. I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Trieste, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del trattamento rieducativo e del reinserimento sociale dei detenuti assegnati alla Casa Circondariale di Trieste, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie di bilancio, si impegna ad accogliere persone detenute ospiti dell'Istituto Penitenziario triestino - a tal proposito ammesse alle misure alternative e al lavoro esterno - per l'attuazione, presso le strutture comunali, di progetti orientamento e di formazione all'etica del lavoro.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i rapporti formativi hanno durata non superiore a 24 mesi.

3. Su richiesta del detenuto interessato e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale, il rapporto formativo può essere prorogato – ad insindacabile discrezione del Comune di Trieste - per un periodo di 6 mesi ove la Casa Circondariale attesti che la prosecuzione del rapporto formativo costituisce presupposto indispensabile per il mantenimento, da parte dell'interessato, del beneficio del lavoro esterno o della semilibertà.

4. Su richiesta del detenuto interessato e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale, i termini massimi di cui ai commi 2 e 3 possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi per i borsisti che, su attestazione della struttura comunale di accoglienza, si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

5. Nel caso in cui, in costanza di rapporto formativo, si concluda l'espiazione della pena oppure venga concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, il detenuto interessato può chiedere di proseguire il percorso formativo fino alla scadenza per questo prevista; in tale ipotesi il Comune di Trieste, ove accolga la richiesta, concorderà con l'interessato o, rispettivamente, con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, le modalità di erogazione della borsa lavoro. Nel caso in cui il Comune di Trieste, a propria insindacabile discrezione, non accolga la richiesta, il rapporto formativo dovrà ritenersi automaticamente concluso, senza ulteriori oneri di qualsiasi natura in capo al Comune medesimo.

6. Le attività prestate in attuazione del progetto formativo non possono configurarsi in alcun caso come esplicazione di un rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa prestata ad altro titolo, avendo esclusivamente valenza formativa e risocializzante. Dette attività, pertanto, non



determinano e non potranno in alcun caso determinare per il Comune di Trieste l'insorgere di obblighi di natura retributiva, previdenziale e assistenziale.

Art. 2 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il numero di rapporti formativi da attivare, la loro durata, il contenuto nonché la struttura comunale presso la quale si svolgeranno sono concordati dalle parti contraenti sulla base di progetti formativi predisposti dalle strutture comunali di accoglienza e approvati dall'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino, che ne cura la trasmissione alla Direzione della Casa Circondariale.

2. La Direzione della Casa Circondariale individua i detenuti da avviare ai progetti sulla base della personalità, della tipologia di reato, della disponibilità manifestata e del settore di accoglimento del Comune e, acquisite le necessarie autorizzazioni dell'Autorità Giudiziaria, adotta, per ciascun detenuto, formale provvedimento di ammissione al progetto, recante tutte le prescrizioni a cui il detenuto stesso deve attenersi, nonché l'indicazione del referente dell'Istituto Penitenziario incaricato di monitorare l'attività formativa e di fornire adeguata informazione e consulenza alle strutture comunali coinvolte nel progetto.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma è trasmesso in copia all'Area/Servizio comunale di accoglienza.

Art. 3 – AVVIO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO FORMATIVO

1. L'avvio del rapporto formativo viene formalizzato dalle parti mediante la sottoscrizione, ad opera dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, di una scheda progetto contenente:

- a) il nominativo del detenuto assegnato al progetto;
- b) l'Area/Servizio comunale di accoglienza, con l'indicazione del Dirigente preposto alla stessa, sul quale grava la responsabilità del corretto andamento del progetto e del mantenimento dei rapporti con l'Istituto Penitenziario;
- c) i nominativi del referente dell'Istituto Penitenziario incaricato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e del tutore comunale;
- d) il contenuto e gli obiettivi del progetto;
- e) la sede/i comunale presso la/le quale/i si svolgeranno le attività previste nel progetto formativo;
- f) la durata del rapporto formativo, con indicazione della data di inizio e di fine dello stesso;
- g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;
- h) le modalità di erogazione della borsa lavoro di cui al comma 10 del presente articolo.



2. Il rapporto formativo si concretizza in attività esclusivamente e strettamente riguardanti il contenuto del progetto, organizzate e svolte sulla base delle istruzioni e delle direttive impartite dal personale comunale designato quale tutore.

3. L'attività formativa si sviluppa su 34 ore settimanali, articolate in base alle esigenze e ai contenuti del progetto formativo, con possibilità di prestazione lavorativa anche in giorno festivo e prefestivo (in questo caso la giornata di riposo sarà concordata con la struttura proponente il progetto) e in fascia pomeridiana.

4. Il materiale necessario all'espletamento dell'attività, nonché gli eventuali dispositivi di protezione individuale, sono forniti dal Comune di Trieste.

5. Il tempo necessario per il raggiungimento del luogo di lavoro ed il rientro alla sede dell'Istituto Penitenziario non viene conteggiato ai fini di cui al precedente comma 3.

6. Durante lo svolgimento del rapporto il detenuto è tenuto a:

- svolgere le attività previste nella scheda progetto, attenendosi diligentemente alle disposizioni impartite dal Dirigente responsabile del corretto andamento del progetto e dal tutore comunale riguardo alle modalità di svolgimento, di luogo e di orario;
- garantire la frequenza di cui al comma 3, registrando le presenze attraverso gli appositi rilevatori automatici di presenza;
- comunicare tempestivamente, al Comune di Trieste, la propria assenza, giustificandola formalmente;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del rapporto.

7. Durante lo svolgimento del rapporto la Casa Circondariale deve comunicare tempestivamente al Comune di Trieste: l'assenza del detenuto, l'eventuale liberazione anticipata e concessione di misure alternative alla detenzione, l'affido ai Servizi Sociali e la cessazione anticipata per qualunque motivo del rapporto formativo.

8. Il dirigente preposto all'Area/Servizio comunale di accoglienza è tenuto a redigere una sintetica relazione mensile attestante il corretto andamento del progetto, anche in relazione alla presenza e all'attività nello specifico svolta dai borsisti. Il medesimo dirigente cura la trasmissione mensile della predetta relazione alla Direzione della Casa Circondariale e all'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino.

9. Gli interventi di controllo di polizia e di verifica del rispetto dei provvedimenti sul piano penitenziario sono di esclusiva competenza delle forze di polizia e delle autorità e degli organi di controllo penitenziari.



10. Ad ogni detenuto viene corrisposta, per il tramite della Casa Circondariale, una borsa lavoro di importo pari ad euro 612,00 (seicento dodici) mensili.

11. Il borsista ha diritto a fruire di complessivi n. 30 (trenta) giorni annuali di assenza per malattia; tali assenze, semprechè debitamente documentate, non comportano la decurtazione del compenso di cui al comma 10.

12. Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, ogni ulteriore assenza non supportata da gravi motivi attestati dalla Casa Circondariale, comporta la proporzionale decurtazione del compenso spettante per lo svolgimento della borsa lavoro, ferma rimanendo la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere l'interruzione della borsa ove le assenze, protratte e ripetute nel tempo, compromettano i risultati del progetto.

11. La borsa lavoro viene liquidata alla Casa Circondariale, con provvedimento dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino e in maniera differita (nella specie, l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferisce), previa rendicontazione effettuata dalla struttura comunale di accoglienza e inoltrata all'Area competente per la liquidazione entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4 – INTERRUZIONE DEL PROGETTO

1. Nel caso di insorgenza di gravi problemi imputabili al comportamento del borsista è data facoltà al Comune di Trieste di interrompere l'attività formativa e di disporre l'allontanamento definitivo, motivandone le ragioni al referente dell'Istituto Penitenziario.

2. Il progetto formativo può essere altresì interrotto, anche temporaneamente, su richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria di Trieste, per problemi interni alla stessa (provvedimenti disciplinari, nuovi titoli esecutivi, motivi sanitari, ecc.).

Art. 5 – ONERI ASSICURATIVI

1. Il Comune di Trieste fornisce ai borsisti, per tutta la durata del rapporto formativo, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con polizza R.C.T..

2. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento del rapporto formativo il Comune di Trieste si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi, nonché al referente dell'Istituto Penitenziario di cui all'art. 2, comma 2.



Art. 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre), decorrenti dal 31 dicembre 2014 e - per quanto riguarda il Comune di Trieste - potrà essere rinnovata con apposito atto di manifestazione espressa in tal senso.
2. La presente Convenzione sostituisce quella attualmente in essere con la Casa Circondariale di Trieste relativa al medesimo oggetto, che deve intendersi automaticamente caducata dalla data indicata al comma 1.
3. I rapporti formativi già avviati in base alla Convenzione caducata ai sensi del comma 2 e pendenti alla data del 31 dicembre 2014 sono ricondotti - a decorrere dalla medesima data - alla disciplina di cui al presente atto.
4. La realizzazione dei progetti formativi non comporta per le parti contraenti alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvi quelli assunti con la presente convenzione.
5. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente convenzione, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In siffatta ipotesi le parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto

